

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/800 DELLA COMMISSIONE****dell'8 maggio 2017****che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione  
frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES***[notificata con il numero C(2017) 2899]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
- (2) In seguito a una comunicazione della Spagna la categoria «altri animali» per il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Alicante dovrebbe essere limitata agli animali di piccole dimensioni. È pertanto opportuno aggiungere la nota 10 alla categoria O per tale posto d'ispezione frontaliero nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (3) In seguito a una comunicazione della Francia l'approvazione per il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Lyon-Saint Exupéry dovrebbe essere estesa agli equidi registrati. È pertanto opportuno modificare la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliero nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) I Paesi Bassi hanno comunicato che un centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliero nel porto di Amsterdam dovrebbe essere soppresso e un centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliero nel porto di Rotterdam dovrebbe essere spostato in una nuova sede. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tali posti d'ispezione frontalieri nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES).
- (6) In seguito alle comunicazioni di Irlanda, Italia e Austria dovrebbe essere modificato l'elenco delle unità locali del sistema TRACES per tali paesi figurante nell'allegato II della decisione 2009/821/CE.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

<sup>(1)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>(3)</sup> GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>(4)</sup> Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GUL 296 del 12.11.2009, pag. 1).

- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2017

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati come segue:

1) l'allegato I è così modificato:

a) nella parte concernente la Spagna, la voce relativa all'aeroporto di Alicante è sostituita dalla seguente:

«Alicante	ES ALC 4	A		HC(2), NHC(2)	O(10)»
-----------	----------	---	--	---------------	--------

b) nella parte concernente la Francia, la voce relativa all'aeroporto di Lyon-Saint Exupéry è sostituita dalla seguente:

«Lyon-Saint Exupéry	FR LIO 4	A		HC-T(1), HC-NT, NHC	E»
---------------------	----------	---	--	------------------------	----

c) la parte concernente i Paesi Bassi è così modificata:

i) la voce relativa al porto di Amsterdam è sostituita dalla seguente:

«Amsterdam	NL AMS 1	P	Cornelis Vrolijk	HC-T(FR)(2)(3)	
			Daalimpex, Velsen	HC-T	
			PCA	HC(2), NHC(2)	
			Kloosterboer Ijmuiden	HC-T(FR)	
			Blankendaal Coldstores, Velsen	HC-T(FR)(2)»	

ii) la voce relativa al porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:

«Rotterdam	NL RTM 1	P	Eurofrigo Karimatastraat	HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Eurofrigo, Abel Tasmanstraat	HC	
			Frigocare Rotterdam B.V.	HC(2)	
			Agro Merchants Maasvlakte B.V.	HC(2), NHC(2)	
			Kloosterboer Delta Terminal	HC(2)	
			Maastank B.V.	NHC-NT(6)»	

2) l'allegato II è così modificato:

a) nella parte concernente l'Irlanda, le voci relative alle unità locali «IE00400 CORK CITY» e «IE10400 CLONAKILTY» sono sostituite dalla seguente:

«IE00400	CORK»
----------	-------

b) la parte concernente l'Italia è così modificata:

i) le voci relative all'unità regionale «IT00020 SARDEGNA» sono sostituite dalla seguente:

«IT00020 SARDEGNA

IT00120	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE»
---------	-------------------------------------

ii) le voci relative all'unità regionale «IT00005 VENETO» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00005 VENETO

IT00105	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
IT00305	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
IT00605	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
IT00905	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
IT01005	AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
IT01205	AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
IT01605	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
IT01805	AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
IT02005	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA»

c) nella parte concernente l'Austria, la voce relativa all'unità locale «AT00324 Wien Umgebung» è soppressa.

---